

Statuto

“NUOVOFILMSTUDIO APS”

associazione di promozione sociale affiliata ARCI

Articolo 1 - Denominazione e Sede

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e modifiche intervenute con D. Lgs 105/2018 infra indicate come C.T.S.) e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita un'associazione di Promozione Sociale, denominata **“Nuovofilmstudio APS”**, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Savona (SV) Piazza Rebagliati 6A.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione così come sopra definita, è un ente del terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce alla rete associativa nazionale **“ARCI APS”**, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 - Finalità e attività

1 Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere associatività, mutualismo e partecipazione dell'intera comunità. Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Saranno considerate attività primarie:

- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche e collegate direttamente o indirettamente allo scopo sociale;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- il sostegno alle forme espressive, di creatività, incoraggiando le attitudini creative e riservando spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione potrà e dovrà:

a) Svolgere attività di studio, ricerca, promozione, produzione, formazione e diffusione nei diversi campi della creatività artistica, con particolare riguardo agli strumenti offerti dalle nuove tecnologie.

b) Realizzare produzioni audiovisive, musicali, multimediali e di quant'altri materiali e supporti si manifestino adatti alle diverse esigenze espressive;

c) Progettare e realizzare prodotti e contenuti di comunicazione culturale, dall'editoria a stampa e di rete, al broadcasting radiofonico, televisivo e on-line;

d) Svolgere attività di monitoraggio, studio e analisi, su base locale, nazionale ed internazionale, dei fenomeni culturali attinenti e la creazione di basi di dati, mediateche, reti telematiche e comunità virtuali;

e) Organizzare eventi artistici (musica, teatro, arti visive, arti sceniche e performative, ecc.), di mostre, momenti espositivi, attività di studio (gruppi di ricerca, seminari e convegni) e di formazione (workshop, laboratori e corsi);

f) Intraprendere iniziative di promozione, diffusione e circuitazione in favore di opere ed eventi e la distribuzione di supporti fonografici, video e multimediali;

g) Favorire lo scambio interculturale e la promozione di contatti e rapporti tra le varie realtà affini;

h) Erogare, verso soci e terzi (tra cui gli enti pubblici), servizi a carattere comunicativo, progettuale, organizzativo, tecnico e produttivo, di attività formative, consultive e di ricerca, nonché di gestione e valorizzazione di patrimoni artistici e culturali.

L'Associazione persegue inoltre le seguenti finalità:

A) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla

- pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- B) Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- C) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
- D) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati e dei cittadini;
- E) Favorire attività ricreative anche attraverso la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande avvalendosi della collaborazione degli associati.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - Attività diverse

Ai sensi art 6 D.Lgs 117/2017 l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali e secondo criteri e limiti definiti tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Associati, procedure di ammissione e di esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo

5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- chiedere l'intervento dei Probiviri nei casi di controversie
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e a condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017, in osservanza dell'art 17 comma 4 del C.T.S.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione legale dei conti
- Collegio Probiviri

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima l'assemblea di modifica è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenzi. L'assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ai sensi dell'art.101 comma 2 del C.T.S, le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, entro i termini previsti, potranno essere approvate anche, in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia

straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio; nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente, la prima Assemblea utile provvederà a nominare il nuovo componente; nel frattempo il Consiglio direttivo in carica potrà ugualmente deliberare ed agire in attesa della nuova nomina.

Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di cui entra a far parte.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il vicePresidente;
- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 11 -Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

1. Viene eletto ogni 4 anni e può essere composto anche da soci e può essere chiamato a giudicare su divergenze o questioni nate all'interno dell'APS, sulle violazioni dello statuto, sull'inosservanza delle delibere e per le cause di esclusione dei soci che verrà deliberata eventualmente dall'Assemblea come previsto all'art. 9.

Articolo 15 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

Articolo 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.

117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 18- Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 21- (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

approvato dall'Assemblea dei Soci

in data 8 ottobre 2020



NUOVOFILMSTUDIO APS

Verbale assemblea ordinaria e straordinaria del 8 ottobre 2020

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 18,00, presso la sede sociale, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria di Nuovofilmstudio Aps per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Per la parte Ordinaria:

- * Relazione del Presidente sull'attività svolta nel 2019,
- * Relazione del Presidente sul rendiconto economico 2019,
- * Approvazione dell'attività e del rendiconto economico 2019,
- * Presentazione dei progetti, dell'attività prevista e della programmazione economica 2020,
- * Approvazione dei progetti e della programmazione economica 2020.

Per la parte Straordinaria

- * Modifiche Statutarie ai sensi del D.Lgs 117/17 - Codice del terzo Settore,
- * Elezioni C.D. 2021 - 2024.

Varie ed eventuali.

Consiglieri presenti:

Santi Renato Allegra, Damiano Meraviglia, Sara Radelli, Marisa Siccardi, Daniela Rosano Giovanna Fraioli, Virginia Maddalena Satragno, Francesco Cerisola, Roberto Palomba Simone Perna, Gianni Rossello, Dario Veglia.

Consiglieri assenti giustificati: Francesca Pesce

Per il Collegio di Garanzia: Enzo Motta

Sono inoltre presenti n° 2 Soci in regola col tesseramento.

Su indicazione del presidente Allegra Santi, l'Assemblea nomina alla presidenza il sig. Damiano Meraviglia, il quale, a sua volta, invita a fungere da Segretario la sig.ra Sara Radelli; entrambi accettano con piacere.

Il Presidente dell'Assemblea Meraviglia, constata che l'Assemblea in seconda convocazione è da ritenersi valida e dà la parola ad Allegra per presentare i dati salienti del Bilancio con le relative note integrative, nonché la relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2019 da parte del Collegio di Garanzia. (documenti allegati:01-02-03-04-06-07-08)

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente Allegra, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea delibera:

- L'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2019 e dei relativi documenti che lo compongono;
- L'approvazione dei progetti e della programmazione economica 2020;
- Viene quindi deliberata la destinazione dell'utile di gestione di Euro di euro 17.887,19 alla riserva legale.

Si passa dunque alla parte straordinaria con la presentazione del nuovo Statuto, redatto, nel rispetto dei dettami del D.Lgs 117/17 - Codice del terzo Settore.

1) Allegra prima di leggere il documento ringrazia per lo studio e la stesura la consigliera Daniela Rosano e la invita a presentare il nuovo Statuto al Comitato territoriale di ARCI, per l'ulteriore conferma dell'esatta corrispondenza ai dettami della rete di ARCI APS e quindi alla definitiva presentazione all'Agenzia delle Entrate, per la registrazione.

Oltre alle variazioni dello Statuto, in particolare sugli art.1-7-8-9- e 14, l'Assemblea si dichiara favorevole alla istituzione del Collegio dei Probiviri, dando mandato al Consiglio Direttivo di provvedere a redigere il Regolamento che determini, in analogia al Regolamento Elettorale, la nomina dei componenti di detto Collegio, da approvare nell'ambito della prossima Assemblea ordinaria e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L'Assemblea approva.

In merito alle elezioni, in un anno del tutto eccezionale, per la pandemia tuttora in corso, l'Assemblea, per ragioni di corretta amministrazione e gestione, decide di considerare l'attuale C.D. *in prorogatio* sino al 31 dicembre 2020.

Dà comunque mandato alla Commissione Elettorale di verificare le candidature e provvedere con urgenza alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, la cui composizione verrà approvata nella prossima Assemblea Ordinaria con l'indicazione che entrerà in carica il 1 gennaio 2021, con scadenza di mandato al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea approva.

Approvati i suddetti punti, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 19 NOV. 2020 al n. 2529 serie 3
Versati €
(.....)

IL FUNZIONARIO
Roberto Faletto

